

## NOTA INFORMATIVA N. 5/2015

### LE NOVITA' POSITIVE E NEGATIVE PER L'IRAP

*La legge di stabilità 2015 prevede che i costi per il personale a tempo indeterminato siano deducibili ai fini irap, ma abolisce la riduzione delle aliquote d'imposta che avrebbe dovuto operare dal 2014. Ai soggetti che non si avvalgono di dipendenti, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 10% dell'irap.*

#### 1. La deducibilità dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato

Prosegue il lento processo di riduzione dell'irap: l'art. 1, co. 20, L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità), introduce, allo scopo di diluire l'incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (c.d. "cuneo fiscale"), la deduzione, ai fini del calcolo della base imponibile irap, dei costi relativi al personale a tempo indeterminato.

La facoltà di portare, per l'intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP viene riconosciuta sotto forma di "deduzione residuale".

In pratica, il contribuente determina innanzitutto la base imponibile che è data dalla differenza tra le voci classificabili nel valore della produzione (voce A del bilancio) e le voci classificabili nel costo della produzione (voce B) del bilancio) da cui è necessario escludere il costo del personale dipendente, le perdite su crediti, gli accantonamenti, le svalutazioni e gli interessi eventualmente compresi nei canoni di leasing. Dopo di che, applica le seguenti deduzioni già vigenti:

- contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- deduzione forfetaria per dipendenti a tempo indeterminato;
- contributi previdenziali ed assistenziali per dipendenti a tempo indeterminato;
- costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- spese relative agli apprendisti;
- spese relative ai disabili;
- spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro o inserimento;
- deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti per i soggetti i cui componenti positivi concorrenti alla formazione della base imponibile non superano, nel periodo d'imposta, 400.000 euro;
- deduzione per l'incremento della base occupazionale.

Per ultimo, se l'ammontare delle suindicate deduzioni è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato, anche parziale, sostenute nel periodo d'imposta, compete un'ulteriore deduzione per l'eccedenza. In caso di distacco di personale, la deduzione in esame compete all'impresa distaccataria, ma la verifica delle condizioni per la relativa fruizione (es. qualifica del lavoratore) deve essere compiuta in capo all'impresa.

E' stata anche introdotta la deducibilità integrale, ai fini irap, dei costi relativi ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, al ricorrere di determinati requisiti.

Le nuove deduzioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) e impattano anche sulla quantificazione dell'importo deducibile, ai fini irpef/ires, della parte di irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, che va assunta al netto di tutte le deduzioni.

## **2. Marcia indietro (retroattiva) sulla riduzione delle aliquote**

L'art. 1, co. 22, L. 190, ha abrogato l'art. 2 co. 1 e 4 del D.L. 24 aprile 2014 (conv. L. 89/2014), che aveva disposto, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (2014, per i soggetti "solari"), la riduzione, in misura pari al 10% circa, dell' aliquota irap che sarebbe pertanto passata dal 3,9% al 3,5%.

In pratica le nuove deduzioni si applicheranno dal 2015; nel frattempo, il 2014 non beneficerà delle riduzioni di aliquota già approvate e di cui si poteva tener conto in sede di determinazione degli acconti 2014 (anche se una clausola di salvaguardia esclude l'applicabilità di sanzioni).

## **3. Credito d'imposta per i soggetti privi di dipendenti**

Per compensare i contribuenti che non possono beneficiare né delle nuove deduzioni (perché privi di dipendenti), né della riduzione, non attuata, delle aliquote irap, l'art. 1 co. 21, L. 190, concede un credito d'imposta, pari al 10% dell'irap lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie, a favore dei soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti. Il credito d'imposta compete a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e può essere utilizzato in compensazione a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione (per i soggetti "solari", dall'1.1.2016).

20 gennaio 2015